



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

DECRETO N. 191 del 16 APR. 2019

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 e 157, comma 1, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura finalizzati alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idraulica - 35 lotti, previsti nel "Fondo per la progettazione degli Interventi contro il dissesto idrogeologico", ex art. 55 Legge 28 dicembre 2015, 221 - Decreto MATTM n. 503 del 22/11/2017 - D.G.R. n. 2125 del 05/12/2017. CUP 836C18000520001.

Avvenuta efficacia aggiudicazione del LOTTO n. 5 - CIG 7599376376

IL SOGGETTO ATTUATORE/ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Commissario Straordinario A.S.S.E.T. Puglia

- VISTO l'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente tra l'altro norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO in particolare il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, il quale dispone che, a partire dalla programmazione 2015, l'attuazione degli interventi è affidata ai Presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'art.10 del decreto legge n. 91 del 2014;
- VISTO l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale "per l'espletamento delle attività previste nel presente decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente' della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica";
- VISTO il Decreto Commissariale n. 75 del 26.02.2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, l'Ing. Raffaele Sannicandro, Commissario Straordinario dell'A.S.S.E.T., è stato nominato Soggetto Attuatore, al quale sono delegate le competenze connesse all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 all' Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel territorio della Regione Puglia;
- VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32 che con l'obiettivo di stimolare l'efficace avanzamento, in particolare nel Mezzogiorno, delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, da inserire nel Piano nazionale contro il dissesto 2014-2020, ha assegnato 100 milioni



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da destinare alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico" in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata Delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32;
- VISTO in particolare il comma 1, dell'art. 1 del Decreto n. 503 del 22 novembre 2017 del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con il quale è stato approvato il primo stralcio di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico";
- VISTO in particolare il comma 2, dell'art. 1 del succitato Decreto, con il quale è stato disposto che il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Commissario di governo per l'attuazione degli interventi ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 164 provvede affinché il progetto di ciascun intervento garantisca la finalità di mitigare il rischio idrogeologico, come previsto all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2016;
- VISTO l'articolo 10, comma 5 del decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della Regione è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
- VISTO l'articolo 10, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a mente del quale nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1.